

Decreto legge sulle disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

RELAZIONE

TITOLO I **Sviluppo del mercato interno** **e apertura dei mercati**

ARTICOLO 1

Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo

I commi 1 e 2 mirano al rilancio del sistema portuale italiano; infatti, tenuto conto che il 95% circa dei traffici commerciali internazionali si svolge via mare, diventa preminente procedere a una rivisitazione, nei porti, dell'attività doganale intesa nella sua accezione più larga, vale a dire come "momento doganale" cioè sistema complesso che, sebbene finalizzato allo scopo di fare entrare o uscire una merce si articola in tutta una serie di attività svolte da soggetti diversi che, nella realtà italiana, non sempre operano in modo coordinato.

In attesa che trovi definitiva applicazione il disposto dei commi 57, 58 e 59 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituiscono e disciplinano lo "sportello unico doganale", appare indispensabile procedere a forme di semplificazione e di coordinamento per le procedure di competenza delle altre amministrazioni in modo di:

- armonizzare le metodologie dei controlli con l'introduzione di tecniche che consentano il controllo mirato;
- eliminare le duplicazioni dei controlli stessi, previo opportuno coordinamento tra le amministrazioni interessate sino a prevedere, la presentazione di certificazioni alternative;
- informatizzare le procedure portuali e il collegamento telematico tra tutti gli Uffici, le Amministrazioni e gli Enti operanti nei porti al fine di costituire banche-dati integrate che favoriscano l'unificazione dei controlli, oggi diversificati e scoordinati, nonché di consentire, ove possibile, la trasmissione e la gestione elettronica dei dati.

Comma 3: per evitare possibili danni alla competitività del relativo settore può essere utile un maggior controllo in occasione di passaggi intracomunitari di veicoli e a tal fine si ritiene necessario che anche l'agenzia delle Dogane possa ricevere le informazioni trasmesse in via telematica dai soggetti di imposta, informazioni che il comma 380 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 attualmente limita al l'agenzia delle Entrate.

Comma 4: nel contesto evolutivo del commercio internazionale, l'agenzia delle Dogane svolge un ruolo primario e articolato che abbraccia aspetti di varia natura, fra i quali meritano di essere segnalati:

- la tutela fiscale ed erariale, sia nazionale che comunitaria, inerente ai diritti doganali e alle accise;
- il presidio della regolarità della produzione, dei commerci e dei traffici di beni soggetti alle suddette discipline;
- il contrasto ai traffici illeciti e alle frodi, nella loro tipologia più ampia;
- la garanzia della sicurezza dei cittadini, in senso lato.

Per svolgere adeguatamente questo fondamentale ruolo, l'Agenzia, a partire dall'anno 2001, si è dotata di nuovi strumenti tecnici, fra i quali 28 apparecchiature scanner installate nei principali porti e interporti italiani, rispetto alle quali è necessario operare un potenziamento, anche in previsione dell'allargamento della Csi (Container security initiative), nonché assicurare la costante e piena funzionalità delle apparecchiature già installate.

Per la predetta operazione di potenziamento comprensiva della manutenzione complessiva del sistema il comma 4 prevede l'utilizzo da parte dell'agenzia delle Dogane entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che per effetto del n. 3, della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per essere destinati alla acquisizione di mezzi tecnici e strumentali e finalizzati al potenziamento dell'attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi da parte dell'Amministrazione doganale.

Comma 5: con tale disposizione si provvede all'istituzione di un fondo, che successivamente sarà ripartito con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, tra i dicasteri competenti, avente a oggetto il «Sistema d'informazione visti», finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti.

Il comma 6: reca misure volte ad agevolare gli investimenti nelle attività aggiuntive dell'impresa. Il maggiore incentivo è costituito dall'elevazione del limite massimo di intervento della Simest, ora fissato al 25 per cento, al 49 per cento.

Comma 7: al fine di rafforzare la lotta alla contraffazione, la disposizione è finalizzata a evitare da un lato che l'importazione, l'esportazione, o la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni possano trarre in inganno il consumatore, danneggiandolo o recando danno alla produzione nazionale e, dall'altro, che si proceda all'acquisto di merce contraffatta, ove si abbia consapevolezza della dubbia provenienza della stessa. Ai sensi del successivo comma 8, le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate alla lotta alla contraffazione.

Con il comma 9, tenendo conto anche della recente sentenza della Corte di cassazione si interviene sulla legge 350 del 2003 ai fini di poter tutelare il "made in Italy" sia tenendo conto del luogo di produzione dei prodotti (concetto di origine) sia avendo presente il produttore (concetto di provenienza).

Sempre sotto il profilo amministrativo, l'ampiezza dei fenomeni legati alla contraffazione induce a ritenere necessario un intervento di modifica

dell'articolo 517 del Codice penale al fine di inasprire le sanzioni in esso previste.

Con il comma 12 si intende dotare il controllo dei flussi di delocalizzazione produttiva di una misura volta a disincentivare, escludendo dai benefici delle leggi indicate, le imprese interessate ai suddetti fenomeni di delocalizzazione. La disposizione recata dal comma 13 è finalizzata a favorire il rientro in Italia delle imprese italiane che abbiano realizzato all'estero le proprie strutture produttive, individuate anche sulla scorta dell'elenco in possesso delle strutture tecniche degli uffici del Ministro per gli Italiani nel mondo, promuovendo appositi contratti di localizzazione che consentono accordi operativi per la realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, per la garanzia dei servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli Enti locali e delle Regioni.

Con il comma 14, si realizzano ipotesi migliorative delle norme disciplinanti le agevolazioni prestate dalla Simest, in particolare nel caso in cui le imprese intendano investire nel campo della ricerca e della innovazione.

Da ultimo, il comma 15 prevede la possibilità, demandandone la concreta attuazione a un decreto ministeriale, a favore dei funzionari delegati responsabili presso gli uffici all'estero, di effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte a loro favore: Tali trasferimenti devono essere adeguatamente motivati e comunicati ai competenti uffici.

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia fallimentare, processuale civile e libere professioni

L'articolo in esame detta le prime urgenti disposizioni finalizzate alla modifica della legge fallimentare in ordine all'istituto della revocatoria e alle procedure di concordato preventivo.

In particolare, l'istituto della revocatoria fallimentare viene rimodulato, attraverso un intervento che, da un lato, precisa meglio i presupposti per l'esercizio dell'azione (oggi sovente fonte di incertezze applicative e di contrasti giurisprudenziali) e, dall'altro, inserisce una completa disciplina di esenzioni dalla revocatoria, al fine di evitare che situazioni che appaiono meritevoli di tutela siano invece travolte dall'esercizio, sovente strumentale, delle azioni giudiziarie conseguenti all'accertata insolvenza del destinatario dei pagamenti. Per quanto concerne il concordato preventivo, le nuove regole rendono i creditori divisibili in classi che rendono più omogenea l'espressione dei loro diversi interessi nell'ambito della procedura liquidatoria: il concordato diviene lo strumento attraverso il quale la crisi dell'impresa può essere risolta anche attraverso accordi stragiudiziali che abbiano a oggetto la ristrutturazione dell'impresa.

I commi 5 e 6 intervengono nella materia delle libere professioni stabilendo al comma 5 che, qualora l'abilitazione professionale sia il requisito per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore deve iscriversi ai relativi albi professionali, non potendo, in caso contrario avere titolo a espletare le funzioni oggetto del contratto di lavoro. Si prevede che il tirocinio possa essere svolto anche presso amministrazioni e società che si occupano di attività nel settore professionale.

Al comma 6 vengono dettate disposizioni in ordine alla composizione delle commissioni per l'esame di Stato, stabilendo che alla nomina di metà dei commissari, provveda l'ordine professionale.

Con il comma 7 si stabilisce il criterio della tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti per l'istituzione di nuovi ordini professionali, mentre il comma 8 detta disposizioni in ordine al riconoscimento di associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate.

ARTICOLO 3

Semplificazione amministrativa

1. L'articolo interviene ai commi 1 e 2, in ordine alla legge 241 del 1990, sostituendo l'articolo 19 (denuncia di inizio attività).

Il comma 1 del nuovo articolo 19 mira ad ampliare le ipotesi nelle quali può essere svolta un'attività senza richiedere alle pubbliche amministrazioni provvedimenti di licenza, autorizzazione, permesso ovvero l'iscrizione in albi o ruoli.

In particolare, una semplice dichiarazione dell'interessato (cittadino o impresa) sostituisce tutti i provvedimenti di natura abilitativa, nei casi in cui il rilascio degli stessi dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti previsti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.

La norma, in considerazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, esclude dalla liberalizzazione gli atti imposti dalla normativa comunitaria. Sono poi esclusi anche gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte a interessi particolarmente sensibili: difesa nazionale, pubblica sicurezza, amministrazione della giustizia, tutela della salute e della pubblica incolumità, dell'amministrazione delle finanze e del patrimonio culturale e paesaggistico.

È previsto, tra l'altro, che la pubblica amministrazione non possa chiedere ai soggetti dichiaranti informazioni o certificazioni quando le abbia già in suo possesso o possa acquisirle direttamente presso altre pubbliche amministrazioni.

L'interessato può svolgere l'attività oggetto della dichiarazione decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia. Peraltro, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l'amministrazione può verificare carenze nella dichiarazione e adottare provvedimenti interdittivi e di rimozione degli effetti.

Il novellato comma 3 dell'articolo 19 fa comunque salvo il potere dell'amministrazione di agire in via di autotutela entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi di destinatari e controinteressati, come previsto in via generale dall'articolo 21-nonies, comma 1, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, di modifica della legge n. 241/1990.

Infine, il comma 5 dell'articolo 19, stante la commissione di diritti soggettivi e interessi legittimi, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative all'applicazione delle norme contenute nei due commi precedenti.

Con il comma 2 dell'articolo 3 si prevede la possibilità che il venditore richieda la prima registrazione dei veicoli al Pra attraverso lo sportello telematico dall'Automobilista con le modalità semplificate di sottoscrizione previste dal

Dpr 445 del 2000. Con il comma 3 si provvede ad adeguare, conseguentemente il Dpr 358 del 2000.

I commi da 4 a 6 trovano applicazione nei casi nei quali sia necessaria l'autenticazione della sottoscrizione per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati e rimorchi ovvero in caso di costituzione di diritti di garanzia su tali beni, il cui valore non deve, però, superare i 25.000 euro.

In tali fattispecie, oggi viene effettuata esclusivamente dai notai, si prevede la possibilità che il "servizio" sia gratuito e possa essere prestato anche da alcune categorie di pubblici funzionari, dai funzionari e titolari degli sportelli telematici dell'automobilista e da funzionari dell'Automobil Club.

Ciò dovrebbe agevolare il cittadino nelle pratiche afferenti la trascrizione degli atti e delle dichiarazioni suddette e in ogni altro caso in cui la legge riconnette effetti giuridici alla presentazione degli stessi con sottoscrizione autenticata, in quanto sarà possibile rivolgersi a una platea più ampia di soggetti legittimati ad apporre la necessaria autenticazione.

La disposizione in esame affida a un decreto regolamento la concreta disciplina di tale facoltà e prevede, altresì, la possibilità che, attraverso lo strumento del regolamento, si estenda anche ad altri soggetti lo svolgimento di tale attività di autenticazione della sottoscrizione.

ARTICOLO 4

Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311

1. L'articolo in esame prevede alcune modifiche alla legge finanziaria 2005.

In particolare, con la soppressione del comma 82 si interviene sulle norme finalizzate al contrasto al rischio di atti illeciti per gli enti che utilizzano finanziamenti pubblici.

La modifica al comma 344 è volta a stabilire che la decorrenza delle comunicazioni di cessione di fabbricati di cui al medesimo comma 344 e comma 345, è collegata al decreto di approvazione del modello di comunicazione.

Con le modifiche al comma 362, si prevede, inoltre, che al fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura, istituito nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze siano riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche le dotazioni relative a residui passivi perenti oltre che quelle in conto residui.

Infine, con la soppressione al comma 540 si provvede all'abrogazione delle disposizioni relative alla rideterminazione della rendita catastale di opifici e immobili costituiti per attività industriale.

ARTICOLO 5

Interventi per lo sviluppo infrastrutturale

1. La disposizione al comma 1, individua, in coerenza con la normativa volta all'accelerazione della spesa per investimenti, una priorità nei finanziamenti erogati dal Cipe, anche sulla base delle risorse rese disponibili dalla riforma degli incentivi, individuandola negli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche, in quelli di cui alle aree terremotate.

Con i commi 2 e 3 si prevede che il Cipe destini una quota del fondo per le aree sottoutilizzate per la riqualificazione e il miglioramento della dotazione

delle infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree metropolitane, in grado di accrescere le potenzialità competitive.

In ordine all'individuazione degli obiettivi è prevista una attività propositiva dei Comuni sulla base di criteri e procedure stabilite con un pregnante coinvolgimento delle Regioni e Comuni e del partenariato istituzionale ed economico sociale di livello nazionale, secondo quanto previsto dalla delibera Cipe n. 20 del 2004.

Il comma 4 dispone che, alla realizzazione delle infrastrutture che verranno realizzate con il project financing, possano essere destinati anche gli investimenti immobiliari degli enti previdenziali.

Con il comma 5 e seguenti sono dettate disposizioni finalizzate a permettere un'accelerazione nella realizzazione delle opere ritenute strategiche e urgenti; in particolare, a tale fine, vengono ritenute tali gli interventi relativi alle concessioni autostradali il cui iter di approvazione sia già completato.

A tale fine, per ciascuno degli interventi viene nominato, con Dpcm, un Commissario straordinario cui vengono attribuiti le funzioni, i compiti e i poteri previsti dal decreto legge n. 67 del 1997. Qualora si tratti di opera di interesse regionale o interregionale la procedura di nomina o sostituzione coinvolge anche la Regione o la Provincia autonoma interessata, ovvero in caso sia di interesse interregionale anche il sindaco della città metropolitana.

I commissari hanno il precipuo compito di evitare o rimuovere gli ostacoli o ritardi per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse.

Nell'ottica dell'accelerazione il comma 10 della disposizione, per quanto concerne la realizzazione dei terminali di gassificazioni già autorizzati e classificati quali infrastrutture strategiche, assegna agli enti preposti alla concessione delle necessarie autorizzazioni e permessi, il termine perentorio di sessanta giorni decorsi i quali il ministero delle Attività produttive procede alla nomina di un «commissario ad acta» per i relativi adempimenti.

Il comma 12 detta disposizioni in ordine ai casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi del Dpr 554 del 1999, prevedendo che l'appaltatore debba provvedere entro il termine assegnato allo sgombero delle aree di lavoro. In caso contrario la stazione appaltante provvede a ciò addebitando i relativi costi all'appaltatore.

Il comma 14 autorizza un contributo di 5 milioni di euro per 15 anni per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano a carico del fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri che, per tale finalità, è opportunamente reintegrato di tale cifra.

Con il comma 15 si prevede una proroga dei vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti.

La disposizione, infine, recata dal comma 16 prevede la possibilità di utilizzare parte delle risorse assegnate dalla legge finanziaria per il 2003 per finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato anche per la realizzazione di incubatori per le imprese produttive.

ARTICOLO 6

Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse

1. La disposizione interviene sull'utilizzo del fondo rotativo per il sostegno alle imprese previsto dalla Finanziaria del 2005. In particolare, il comma 1 destina una quota pari ad almeno il 30% della dotazione finanziaria di detto fondo al sostegno di attività di ricerca e sviluppo delle imprese, il cui svolgimento è affidato, anche congiuntamente, a soggetti della ricerca pubblica.

L'individuazione concreta degli obiettivi e le modalità di utilizzo della quota parte del fondo rotativo è affidata al programma nazionale di ricerca approvato annualmente dal Cipe.

La disposizione interviene, poi, sull'utilizzo complessivo di detto fondo, individuando specifiche priorità nell'utilizzo: in particolare vengono individuati come prioritari i progetti di investimento relativi agli interventi finalizzati a innovazioni, attraverso tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali a programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico, alla realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei.

Al comma 4 viene prevista la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per la realizzazione di programmi strategici di ricerca aventi come soggetti imprese, università ed enti pubblici di ricerca e che comprendano una destinazione di almeno il 10 per cento delle risorse per la formazione, la realizzazione o potenziamento dei distretti tecnologici, l'incentivazione degli investimenti in ricerca delle imprese con particolare attenzione a quelle di piccola e media dimensione.

Con il comma 5 si prevede la possibilità che il Cipe, su proposta del dicastero dell'Istruzione e delle Attività produttive, destini una quota del fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell'ambito dei distretti tecnologici, definendo contestualmente le caratteristiche delle iniziative da finanziare.

Il comma 6 dispone in ordine alla proroga delle convenzioni stipulate dal ministero dell'Istruzione in ordine alle attività istruttorie per la concessione di incentivi, prevedendo che le stesse possano proseguire per un periodo non superiore all'originaria durata e con una riduzione del corrispettivo di almeno il 20 per cento.

Il comma 7 definisce il coinvolgimento della Conferenza Stato Regioni in ordine alla definizione dei criteri e indirizzi per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome del fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari e alla corresponsione agli studenti meritevoli e bisognosi di contributi in conto interessi sui prestiti fiduciari stessi.

Con i commi 8 e seguenti, al fine di rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e dei settori produttivi a livello territoriale, si prevede che il Cipe si costituisca in Comitato dello sviluppo, con modalità semplificate di funzionamento.

Tale comitato, con il coinvolgimento delle parti sociali, e su proposta dei ministeri interessati, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali, ne coordina i relativi interventi sulla base sia degli incentivi esistenti, anche mediante un loro riordino, ovvero proponendone di nuovi, sia con interventi in infrastrutture materiali e immateriali, ovvero con altre forme, facendo ricorso alle modalità previste dall'articolo 2, comma 206 della legge 662 del 1996.

Tali ultime modalità vengono peraltro utilizzate dal comitato dello sviluppo con finalità di promozione del trasferimento tecnologico e del rafforzamento

dell'innovazione delle imprese che si associano con università, centri di ricerca e istituti di istruzione e formazione per la predisposizione e attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici.

La disposizione, da ultimo, prevede che il comitato dello sviluppo coordini, per le finalità sopra individuate, gli strumenti e le risorse finanziarie esistenti in bilancio, il fondo per le aree sottoutilizzate, nonché il fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

Con le medesime procedure semplificate di funzionamento analoghe a quanto stabilito dal comma 8, il successivo comma 12 stabilisce la costituzione del Cipe in Comitato per l'attrazione delle risorse, finalizzato al coordinamento e sviluppo delle iniziative per accrescere l'attrazione di investimenti e persone di alta qualifica in Italia. Con i commi seguenti si prevede che all'attuazione delle strategie e obiettivi generali provveda la società Sviluppo Italia utilizzando, anche, lo strumento del contratto di localizzazione già disciplinato dalle delibere Cipe nn. 130 del 2002 e 16 del 2003 al cui finanziamento si provvede con quota parte del fondo aree sottoutilizzate.

Tale norma ha l'obiettivo di attrarre non solo capitali per investimenti in produzione, servizi e ricerca, ma anche capitale umano di alto profilo professionale e culturale come, ad esempio, studenti, ricercatori e studiosi, professionalità in grado di apportare particolare valore al Paese.

Il Paese potrà in tal modo:

- rafforzare la propria capacità di attrarre investimenti esteri soprattutto migliorando la conoscenza all'estero delle opportunità offerte agli investitori e potenziando lo strumento del contratto di localizzazione;
- consolidare e rafforzare la presenza delle imprese estere già operanti nel Paese;
- migliorare la competitività dei sistemi territoriali nei settori a più elevato contenuto tecnologico, anche elevando l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e del sistema infrastrutturale;
- attirare le direzioni strategiche delle imprese estere e i loro centri di ricerca e sviluppo, in quanto luoghi di creazione e di diffusione di nuove conoscenze e formazione di nuove professionalità;
- attirare studenti stranieri e ricercatori di valore, anche agevolando il rientro di quelli italiani.

ARTICOLO 7

Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

1. La norma intende chiarire che gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera Cipe 13 novembre 2003 n. 83 possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate e finanziate con una quota del Fas stabilita dal Cipe e attuato dal ministero delle Comunicazioni per il tramite della società Infratel Spa e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della società Innovazione Italia Spa.

Al comma 2 si provvede al rinnovo del contributo statale, per il triennio 2005-2007, a favore della fondazione Ugo Bordoni.

La disposizione recata al comma 3 è finalizzata a contrastare la diffusione di apparecchi irregolari o illegali. Al termine del 2004 erano legalmente autorizzati circa 140.000 apparecchi con vincite in denaro e circa 240.000

senza vincite in denaro. Stime Aa.Mm.S individuano in almeno 20/25.000 gli apparecchi che consentono vincite in denaro operando illegalmente o irregolarmente dal punto di vista autorizzatorio e in almeno 40/45.000 gli apparecchi senza vincite in denaro che si trovano nelle medesime situazioni di non conformità alle autorizzazioni di legge.

Con la disposizione in esame si intende utilizzare sistemi elettronici di identificazione e controllo che permettono l'analisi del software di gestione del gioco per controllare l'esistenza di variazioni, anche minime rispetto a quanto certificato e depositato presso i Monopoli di Stato, al fine di far emergere situazioni illegali o irregolari.

ARTICOLO 8

Riforma degli incentivi

1. La norma intende promuovere le relazioni tra banca e impresa e rafforzare il mercato del credito, il cui sviluppo, specie nel Sud, è indispensabile per favorire la competitività del sistema produttivo. L'intervento appare di particolare urgenza in vista di Basilea 2 e in presenza di una progressiva attenuazione delle intensità di aiuto, che rende improrogabile si faccia ricorso all'effetto leva correlato agli incentivi in conto interessi.

La nuova regolamentazione si applica sia alle agevolazioni concesse ai sensi del decreto legge n. 415/92 convertito dalla legge n. 488/92, sia a quelle disposte attraverso patti territoriali, contratti di programma e contratti d'area che utilizzano le procedure di cui alle norme della legge n. 488/92 per la determinazione delle agevolazioni accordate.

Il primo comma, alle lettere da a) a d), stabilisce le modalità del coinvolgimento degli istituti bancari per migliorare l'allocazione delle risorse. Il coinvolgimento finanziario degli istituti farà sì che questi investiranno nelle imprese che, a medio-lungo termine, avranno capacità di restituzione (cioè redditività). Questo sistema di valutazione, oltre ad attenuare fenomeni distorsivi della concorrenza, permetterà di selezionare investimenti più competitivi che, con maggiore probabilità rispetto al sistema pregresso, daranno luogo a occupazione stabile e gettito fiscale. Il principio guida di cui al punto e) formula una indicazione di coerenza con la logica complessiva dello strumento: l'insieme di parametri che (in aggiunta alla valutazione bancaria) determinerà gli esiti delle graduatorie dovrà cogliere fenomeni con caratteristiche specificate: coerenti in relazione agli obiettivi, misurabili e pienamente verificabili ex-post, ossia non suscettibili di espedienti formali tali da avvantaggiare i temerari in danno dei più corretti.

Il comma 2 rimanda alla disciplina secondaria per la normativa di dettaglio, stabilendo alcuni criteri e principi.

Il comma 3 stabilisce - anche ai fini della prima applicazione - che l'ambito di applicazione della disciplina esclude i contratti di programma che sono di imminente approvazione da parte del Cipe; l'espressione "formalmente attribuite" si riferisce all'intervenuta conclusione della seconda fase della procedura prevista al punto 7.2 della delibera n. 26 del 25 luglio 2003 e, cioè, alla acquisizione della formale proposta del contratto di programma al Cipe da parte del ministro delle Attività produttive. Ciò allo scopo di non pregiudicare rilevanti investimenti di imminente attuazione.

Il comma 4 individua i soggetti preposti a svolgere le istruttorie con il nuovo regime e prevede una eccezione transitoria che tiene conto di un regime convenzionale già in atto.

La disposizione contenuta nel comma 6 è volta ad assicurare che, nel primo biennio, il volume di investimenti privati agevolati con le norme oggetto di riforma sia equivalente a quello medio agevolato negli anni 2003 e 2004, nonché a garantire che i risparmi conseguenti all'applicazione della riforma degli incentivi siano impiegati, nell'ambito degli strumenti finanziari con il Fondo per le Aree sottoutilizzate, per incrementare i finanziamenti agli investimenti pubblici in infrastrutture, materiali e immateriali, così da pervenire a un miglior equilibrio tra le due componenti della spesa in conto capitale.

Con i commi 7 e seguenti sono dettate disposizioni in ordine a modifiche al decreto legislativo 185 del 2000 finalizzati, sostanzialmente, a rendere coerenti le agevolazioni alla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli nonché ad ampliare il riferimento di età dei soggetti beneficiari degli interventi.

ARTICOLO 9

Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione)

1. L'articolo 10, prevede l'erogazione di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute in studi e consulenze per le piccole e medie imprese rientranti nella definizione di microimprese di cui alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 che partecipino a processi di concentrazione.

Il premio spetta a condizione che il processo di concentrazione o di aggregazione sia ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legge e i 24 mesi successivi; l'impresa risultante al termine dei predetti processi deve comunque rientrare nella tipologia di piccola o media impresa; inoltre, tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato l'attività nell'anno precedente alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il premio di concentrazione consiste in un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e condizionato alla trasmissione di un'istanza all'agenzia delle Entrate da parte dell'impresa derivante dalla concentrazione e spetta fino a esaurimento dei fondi stanziati.

ARTICOLO 10

Disposizioni in materia di agricoltura

1. Il comma 1 reca modifiche al Dpr n. 633 del 1972, in particolare con la modifica dell'articolo 34, comma 2, lettera c), stante anche la modifica dell'articolo 2135 del Codice civile, si intende rendere applicabili anche alle cooperative di trasformazione i benefici già previsti per gli agricoltori, ivi comprese le cooperative di produzione; con la soppressione del comma 3 del citato articolo 34 si intende, ai fini dell'individuazione dell'ammissione ai benefici prescindere da individuazioni di volumi massimi di affari entro i quali fruire del regime speciale dell'Iva agricolo.

Con le ulteriori lettere si intende favorire le cessioni tra agricoltura e sopprimere il divieto di separazione facoltativa delle attività prevista dall'articolo 36 del medesimo Dpr n. 633 del 1972.

Con la lettera e) viene stabilito che tutti i contribuenti cui si rende applicabile il regime speciale agricolo, compresi i soggetti in regime di esonero possono optare per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.

Il comma 2 reca alcune modifiche alle imposte relative alla produzione di alcool e birra con effetto a decorrere dal 2005.

Con il comma 3 si prevede l'emanazione, entro il 31 dicembre 2005, di un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro per le Politiche agricole e forestali, finalizzato a rideterminare le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli per assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annuo a decorrere dal 2006.

Ulteriori nuove entrate pari a 115 milioni di euro annue perverranno da una rimodulazione delle aliquote di accisa di cui al comma 2 per il tramite di un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Dogane, con effetto dal 2006.

Il comma 5 introduce lo strumento dei «contratti di distretto» in connessione con i contratti dell'agenzia delle Dogane, con effetto dal 2006.

Il comma 5 introduce lo strumento dei «contratti di distretto», in connessione con i contratti di filiera, al fine di localizzare in maniera ancora più efficiente l'intervento a sostegno del settore agroalimentare. Il comma 4 specifica che con decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attivazione di contratti di distretto e prevedendo anche la possibilità di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.

L'istituzione dei contratti di distretto non produce oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto le risorse a esse destinate sono ricomprese all'interno dei fondi disponibili ai sensi degli articoli 60 e 61 della legge 289/02.

Il comma 7 da attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 512, della legge 311/04 (legge Finanziaria 2005), che ha previsto la gestione, da parte di Ismea, degli interventi operati dal Fondo interbancario di garanzia (Fig). Viene conseguentemente prevista la soppressione del Fig, dal momento che le sue funzioni e i suoi rapporti giuridici attivi e passivi sono passati in capo all'Ismea.

Il comma 8 prevede che la garanzia prestata da Ismea ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 102/04 sia assistita anche dalla garanzia dello Stato, anche per un più rigoroso rispetto del dettato degli Accordi di Basilea 2 da parte di Ismea.

Il comma 9 fa confluire le risorse inutilizzate per la meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinate originariamente al fondo per il risparmio idrico ed energetico, all'Ismea per rafforzare l'intervento dell'Istituto nell'azione di garanzia finanziaria alle imprese agricole e agroalimentari.

Con il comma 10 si stabilisce che il ministero delle Politiche agricole e forestali, allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari italiani promuova per il tramite della società Buonitalia Spa, un programma di azioni per garantire un migliore accesso ai mercati internazionali. All'attuazione di tali disposizioni, ivi inclusa l'individuazione delle effettive risorse finanziarie disponibili, si provvede con decreto del ministero delle Politiche agricole di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze.